



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 dicembre 2013
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0281 (COD)**

**16967/13
ADD 1 REV 1**

**CODEC 2751
AGRI 793
AGRIFIN 200
AGRIORG 172**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	CSA/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo (AL + D) = Dichiarazioni

**Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione
sull'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)**

L'esito dei negoziati in relazione al ricorso all'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è parte del compromesso globale sull'attuale revisione della PAC e non pregiudica la posizione di ciascuna istituzione sulla portata di detta disposizione né i futuri sviluppi sulla questione, segnatamente un'eventuale nuova giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Dichiarazione del Consiglio sull'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

In relazione all'esito dei negoziati sulla PAC nel trilogio del giugno 2013, il Consiglio conferma di aver deciso che il regolamento OCM unica contempli le questioni rientranti nell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE all'unico scopo di consentire, nelle circostanze eccezionali di tale trilogio, il raggiungimento di un compromesso. Tale decisione non pregiudicherà di conseguenza la posizione che il Consiglio continuerà ad adottare in futuro in difesa delle prerogative conferitegli dal trattato di Lisbona.

Dichiarazione della Commissione sulle norme di commercializzazione (in relazione all'articolo 75, paragrafo 1)

La Commissione è pienamente consapevole che l'estensione delle norme di commercializzazione a settori o prodotti che attualmente non sono soggetti a tali norme in base al regolamento OCM unica è una questione sensibile.

Le norme di commercializzazione dovrebbero applicarsi soltanto ai settori caratterizzati da chiare aspettative da parte dei consumatori e allorché vi sia la necessità di migliorare le condizioni economiche per la produzione e la commercializzazione, nonché la qualità, di prodotti specifici, oppure di tener conto del progresso tecnico o di esigenze di innovazione della produzione. Tali norme dovrebbero altresì evitare oneri amministrativi, risultare di facile comprensione per i consumatori e aiutare i produttori a comunicare agevolmente le caratteristiche e le proprietà dei loro prodotti.

La Commissione terrà conto di qualsiasi richiesta debitamente motivata da parte di istituzioni o organizzazioni rappresentative, nonché delle raccomandazioni degli organismi internazionali, ma prima di avvalersi del suo potere di includere nuovi prodotti o settori nell'articolo 75, paragrafo 2, dovrà esaminare attentamente la specificità di tale settore e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che valuti, in particolare, le necessità dei consumatori, i costi e gli oneri amministrativi per gli operatori, compreso l'impatto sul mercato interno e sul commercio internazionale, nonché i benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali.

Dichiarazione della Commissione sullo zucchero

Nella prospettiva di un mercato equilibrato dello zucchero e di un approvvigionamento regolare di zucchero nel mercato dell'Unione per il rimanente periodo delle quote di zucchero, la Commissione terrà conto sia degli interessi dei bieticoltori, sia di quelli delle raffinerie di zucchero greggio di canna dell'Unione nell'applicare il meccanismo temporaneo di gestione del mercato di cui all'articolo 131 del regolamento OCM unica.

Dichiarazione della Commissione sullo strumento europeo di sorveglianza dei prezzi

La Commissione riconosce l'importanza di raccogliere e diffondere i dati disponibili sull'andamento dei prezzi nelle varie fasi della catena di approvvigionamento alimentare. A tal fine, la Commissione ha sviluppato uno strumento di sorveglianza dei prezzi dei prodotti alimentari che si basa sui dati combinati degli indici dei prezzi degli alimenti raccolti dagli istituti nazionali di statistica. Tale strumento mira a raggruppare e rendere disponibili dati sull'andamento dei prezzi lungo la catena di approvvigionamento alimentare e permette di confrontare l'andamento dei prezzi dei prodotti agricoli interessati, delle industrie alimentari e dei prodotti di consumo interessati. Esso è oggetto di costante miglioramento e si prefigge di ampliare la gamma di prodotti della catena di approvvigionamento alimentare da esso contemplati e, in generale, di rispondere alla necessità di agricoltori e consumatori di una maggiore trasparenza in merito alla formazione dei prezzi dei prodotti alimentari. La Commissione riferirà periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività e sui risultati degli studi dello strumento europeo di sorveglianza dei prezzi.

Dichiarazione della Commissione sulla clausola di mancato parere

La Commissione sottolinea che invocare in maniera sistematica l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b) è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). Il ricorso a tale disposizione deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo la quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non è espresso alcun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato.

Dichiarazione del Consiglio sull'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 182/2011 comitatologia

Il Consiglio, vista la dichiarazione della Commissione sulla cosiddetta clausola *di mancato parere*, ribadisce che l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 182/2011 comitatologia non è, né era inteso essere, un'eccezione alla regola generale.

Spetta al legislatore stabilire, nell'atto di base e alla luce delle caratteristiche specifiche di ciascun caso, se avvalersi o meno dell'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), impedendo così alla Commissione di adottare un progetto di atto di esecuzione in assenza di un parere del comitato. Nessuna considerazione di ordine giuridico limita la possibilità di fare ricorso a tale opzione. Contrariamente ad altre disposizioni del regolamento comitatologia, l'articolo 5, paragrafo 4 non richiede alcuna giustificazione specifica di tale scelta.

Dichiarazione dell'Italia

L'Italia ritiene che il testo figurante all'articolo 113 sexies, paragrafo 2, del regolamento OCM unica consenta che la consultazione per l'accordo tra le parti possa essere conclusa anche con rappresentanti dei suinicoltori.

L'Italia ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento OCM unica non escludano i produttori di vino dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3/2008.

Dichiarazione della Grecia sui diritti di impianto

In seguito alle discussioni tenutesi in seno al Consiglio sul regime UE dei diritti di impianto dei vigneti, la Grecia ritiene che gli Stati membri, a livello regionale, possano includere nelle autorizzazioni annuali per gli impianti previste dagli articoli 62, 63 e 64, i vigneti già impiantati con varietà di viti a duplice o triplice classificazione che non sono ancora compresi nel potenziale produttivo del settore vitivinicolo.

Dichiarazione della Polonia sulle pari possibilità di sostegno al settore del luppolo nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli

Nel quadro delle discussioni tenutesi in seno al Consiglio "Agricoltura e pesca", la Polonia ha sottolineato la necessità di pari condizioni di sostegno al settore del luppolo nell'ambito delle misure previste dal progetto di regolamento sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. La Polonia non accetta le disposizioni che possono essere applicate in un solo Stato membro creando così condizioni di concorrenza ineguali. La Polonia ritiene che la soluzione prevista debba consentire anche ai produttori di luppolo polacchi di beneficiare di un sostegno in base a tale disposizione.

Dichiarazione della Germania

La Germania si compiace, per molti aspetti, dei risultati ottenuti sull'orientamento della politica agricola comune dopo il 2013. L'Unione europea risponde in tal modo alle sfide che si prospettano nel settore agricolo europeo negli anni a venire.

La Germania non è in grado di sostenere alcuni dei regolamenti proposti sulla futura organizzazione comune dei mercati per le seguenti ragioni:

= A norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 43, paragrafo 3, del TFUE) il Consiglio, su proposta della Commissione europea, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative. Spetta pertanto esclusivamente al Consiglio stabilire dette norme.

= La Germania non ritiene accettabile discostarsi da questa chiara attribuzione di responsabilità stabilita tra le istituzioni dell'UE.

= Per motivi d'ordine generale concernenti il diritto comunitario, inoltre, non possiamo approvare tale violazione del diritto primario in quanto costituirebbe un precedente per deviazioni dalle ripartizioni delle competenze in altri settori d'intervento.

La Germania respinge pertanto il regolamento presentato sulla futura organizzazione comune dei mercati.